

Direzione Centrale del Personale

Il Direttore

prot. RU-93756

Roma, 15 giugno 2016

Alle Direzioni Centrali Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Individuazione del responsabile del procedimento

Questa nota intende fornire chiarimenti in merito alla figura del *responsabile del procedimento*, in riferimento alle attività degli uffici operativi dell'Agenzia.

L'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che il dirigente di ciascuna unità organizzativa debba assegnare a sé o a un proprio collaboratore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento amministrativo nonché, eventualmente, la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale L'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. *Statuto del contribuente*) prevede poi che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il nominativo del responsabile del procedimento.

I compiti del responsabile del procedimento, indicati nell'art. 6 della legge n. 241/1990, si sostanziano in un'attività generale di predisposizione, istruttoria, impulso e coordinamento per il corretto e sollecito svolgimento dei singoli atti in cui il procedimento è composto.

La nomina del responsabile del procedimento risponde dunque a finalità organizzativofunzionali attinenti alla ripartizione dei compiti all'interno della struttura; di conseguenza,
essa non attribuisce una nuova qualifica o nuove mansioni in capo al soggetto designato, né
tanto meno comporta l'attribuzione di funzioni o competenze dirigenziali a funzionari privi
della relativa qualifica, né infine equivale a una delega di funzioni dirigenziali. Alla
designazione di responsabile del procedimento non consegue pertanto alcuna nuova
forma di responsabilità, mentre ricade sul dirigente dell'unità organizzativa la responsabilità
in vigilando sull'operato del responsabile.

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato³ che "La delimitazione dei compiti di tipo amministrativo propri del responsabile del procedimento consente di nominare a tal fine anche dipendenti che non sono in possesso della qualifica dirigenziale, rientrando anche nelle mansioni proprie di qualifiche immediatamente inferiori [funzionari della III area] compiti istruttori ed organizzativi".

¹ Per l'Agenzia, a livello periferico sono unità organizzative le Direzioni provinciali, gli Uffici provinciali-Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, i Centri di assistenza multicanale e i Centri Operativi (art. 5 del *Regolamento di amministrazione*).

² Fermo restando che, per la sottoscrizione del provvedimento a rilevanza esterna, non è sufficiente né la preposizione a un'articolazione interna all'ufficio, né la designazione come responsabile del procedimento, occorrendo comunque la delega di firma da parte del Direttore (cfr. la direttiva della Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione dell'11 gennaio 2016).

³ Parere 3 marzo 2004 n. 304/2004.

La nomina del responsabile del procedimento può avvenire sia con atto puntuale che con criteri automatici, purché – in questo secondo caso – siano noti *ex ante* i soggetti che, al verificarsi di determinati presupposti, dovranno assumere tale veste (ad esempio, i capi *team* per gli atti emessi dai rispettivi *team*). Pertanto anche l'indicazione che scaturisce dalle procedure informatizzate presuppone un'individuazione formale, effettuata con le modalità appena citate.

In sintesi, pertanto, i Direttori degli uffici periferici, in base alla concreta conoscenza dell'unità organizzativa da loro diretta e delle risorse umane assegnate, nonché in relazione alla complessità e rilevanza, anche economica, dello specifico procedimento amministrativo, possono valutare se riservare a sé stessi la responsabilità dei procedimenti di cui ritengano opportuna una trattazione personale, oppure designare, quali responsabili dei vari procedimenti, dirigenti o funzionari (POS, POT e titolari di posizioni organizzative e professionali o di posizioni di responsabilità ex art. 17 e 18 del CCNI) preposti alle articolazioni dell'unità organizzativa (ufficio, reparto, area, settore, *team*).

Si osserva, in chiusura, che il *responsabile del procedimento* non va confuso con il *referente* di una specifica trattazione. Quella del referente è una figura a valenza meramente operativa, trattandosi del funzionario a cui il contribuente può rivolgersi per avere informazioni o chiarimenti in merito ad atti che lo riguardano.

IL DIRETTORE CENTRALE f.to Margherita Maria Calabrò